



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile

- Ufficio Procedure Concorsuali -

Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Anna Loredana Ciulla, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. r.g. 10-1/2023 P.U.

promosso da CANTINA SOCIALE BALLOTTA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITA' PREVALENTE

Letto il ricorso depositato il 02.03.2023 e la successiva integrazione depositata in data 03.03.2023 da parte del ricorrente recante proposta di concordato minore;

ritenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 74 e 78 D.lgs. 12.01.2019 n. 19;

rilevato che la proposta di piano varrebbe, ove omologata, a consentire la continuazione dell'attività professionale della società cooperativa e che, per questa via, ricorre il presupposto di cui all'art. 74, comma 1, CCI;

rilevato che al ricorso ex art. 74 c.c.i.i. risulta allegata la proposta redatta secondo i criteri ex art. 74, 75 e 76 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 76, comma 2, CCI che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore nel contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi, la percentuale le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né, almeno allo stato, risultano altri motivi di inammissibilità tra quelli indicati dall'art. 77 CCI;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale in ragione della ubicazione nel relativo circondario della sede dell'impresa;

ritenuto che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative all'apertura del procedimento di omologa della proposta di concordato minore;

rilevato che la società ricorrente ha chiesto disporsi la misura protettiva del divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ai sensi dell'art.78 comma 2, lettera d), CCI;



ritenuto, in ragione della misura protettiva richiesta e della natura del concordato in continuità aziendale, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 78 comma 2 bis CCII per la nomina di un commissario giudiziale che svolga nel prosieguo le funzioni dell'OCC;

visti gli artt. 74, 75, 76 e 78 c.c.i.i.;

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato minore;

NOMINA

commissario giudiziale L'AVV. Francesco Di Vita perché svolga le funzioni dell'OCC

DISPONE

che la proposta di concordato minore presentata da CANTINA SOCIALE BALLOTTA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITA' PREVALENTE, ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Trapani nel rispetto della normativa in tema di tutela del diritto alla riservatezza;

DISPONE

che il commissario provveda a comunicare detta proposta ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni da deposito del presente provvedimento;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del commissario, presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori un termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione della proposta e del piano da parte del commissario entro il quale dovranno far pervenire al commissario medesimo a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato la dichiarazione di adesione ovvero di mancata adesione alla proposta di concordato nonché eventuali contestazioni;

AVVERTE

i creditori che ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCI, in mancanza di comunicazione al commissario nel termine assegnato si intenderà che gli stessi creditori abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui la stessa sarà stata loro trasmessa;

ORDINA

Al commissario – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 78, comma 1, lettera c), CCI a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

FISSA

l'udienza del 7 giugno 2023 ore 10.30 per la verifica dell'esito del voto unitamente a parte ricorrente e al commissario;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi



nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al commissario nominato.

Trapani, li 07.03.2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Anna Loredana Ciulla

